

**Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine delle Psicologhe e degli
Psicologi del Veneto**
(Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 12/09/2022)

CAPO I - Disposizioni Generali Art. 1 - Principi generali

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'albo degli psicologi è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, o violazione del Codice Deontologico, anche in relazione alla disciplina sulla pubblicità, o siano, comunque, ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro della professione.
2. Il procedimento è regolato dagli artt. 12, comma 2, lett. i), 26 e 27 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e dal presente regolamento, adottato anche ai sensi degli artt. 2 e 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La competenza disciplinare di ciascun Ordine degli psicologi si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento dell'inizio del procedimento disciplinare. Non hanno rilevanza alcuna rispetto ad essa i successivi mutamenti dello stato medesimo.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali sul procedimento amministrativo contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
5. Il presente regolamento non trova applicazione nei casi di provvedimenti relativi allo stato professionale di carattere amministrativo o dovuti per legge

Art. 2 - Responsabilità disciplinare, prescrizione e comunicazioni

1. La responsabilità disciplinare è accertata ove sia provata l'inosservanza dei doveri professionali dello psicologo.

2. La responsabilità commissiva ed omissiva sussiste non solo per Dolo, ma anche se il fatto è stato commesso o omesso per Colpa (per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline), tenendo conto del diverso portato di rimproverabilità dei casi dolosi e colposi e della reiterazione della condotta per la definizione della sanzione.

3. Del profilo soggettivo si deve tenere conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere, comunque, proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che siano derivate o possano derivare dai medesimi. Non sussiste responsabilità deontologica meramente oggettiva, che non sia riconducibile a profili dolosi o colposi del professionista.

4. Lo psicologo è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora essi si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.

5. L'illecito disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto, salvo che per il medesimo fatto sia avviato procedimento penale, in tal caso essa decorre dalla definizione di quest'ultimo. Nel caso di illeciti ad effetti permanenti, la prescrizione decorre dalla cessazione definitiva della condotta illecita.

6. L'inizio dell'istruttoria, coincidente con l'invio della comunicazione all'incolpato a mezzo PEC (posta elettronica certificata) o, in alternativa, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno della notizia ex art. 4, comma 1 ed eventuali documenti allegati, con indicazione del responsabile del procedimento, interrompe la decorrenza del termine prescrizionale. In caso di irreperibilità del destinatario agli indirizzi dallo stesso comunicati all'Ordine in sede di iscrizione e di successive variazioni quali residenza, altro indirizzo da pubblicare sull'albo o indirizzo per la corrispondenza postale, detta comunicazione avviene mediante pubblicazione nella sezione "Pubblicità legale" del sito dell'Ordine. La pubblicazione avrà una durata di 10 giorni e indicherà il nominativo del destinatario e la provenienza della comunicazione dalla Commissione Deontologica.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 10.

7. Le comunicazioni eseguite nel corso della fase istruttoria ed all'esito della stessa sono eseguite mediante PEC (posta elettronica certificata) o, in mancanza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica non

certificata è consentito nelle comunicazioni con i soggetti non iscritti all'Albo.

8. In caso di impossibilità di recapito le comunicazioni avvengono ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 18 febbraio 1989, n. 56. Per la successiva fase dinanzi al Consiglio le comunicazioni e notificazioni sono disciplinate direttamente dall'art. 27, comma 4, della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Art. 3 –Astensione e ricusazione

1. Il componente il Consiglio dell'Ordine ha il dovere di astenersi dal partecipare al Procedimento disciplinare nei casi previsti dall'art. 51 del codice di procedura civile
2. Nei casi in cui è fatto obbligo al componente del Consiglio di astenersi l'incolpato può proporre la ricusazione indicando i motivi specifici e i mezzi di prova. L'astensione e la ricusazione devono essere proposte al Consiglio con atto scritto o con dichiarazione a verbale nel corso della seduta.
3. Sulla astensione e ricusazione il Consiglio, udito il componente astenutosi o ricusato, sospende la seduta, decide immediatamente, allo stato degli atti, senza la presenza del detto componente. Qualora il Consiglio ritenga condivisibile la dichiarazione di astensione o fondata la richiesta di ricusazione, il componente o i componenti astenuti o ricusati non partecipano al procedimento, ma non vengono sostituiti. Tuttavia, se l'astensione o la ricusazione riguarda il Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente dell'Ordine, o, in caso di impedimento, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo; se riguarda il Consigliere Segretario questi viene sostituito a norma del Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

CAPO II – Fase Preliminare

Art. 4 – Commissione Deontologica

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto nell'albo degli psicologi è promosso d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine al quale l'iscritto appartiene, quando ha notizia diretta o su segnalazione di parte di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 1, o su istanza del Procuratore della Repubblica competente per territorio.
2. Al fine di rendere più rapido ed incisivo lo svolgimento dell'attività disciplinare, la relativa istruttoria è demandata alla Commissione Deontologica, istituita con deliberazione del Consiglio dell'Ordine.
3. La Commissione prende in esame le segnalazioni e notizie di cui al comma 1 e nomina un membro incaricato dell'istruttoria.
4. I verbali delle riunioni della Commissione Deontologica sono redatti dal Coordinatore della Commissione e, previa sottoscrizione da parte dei membri della Commissione, sono depositati presso la Segreteria dell'Ordine.
5. I componenti della Commissione Deontologica possono farsi assistere nella propria attività da consulenti legali, che insieme o singolarmente assistono alle istruttorie ed alle audizioni, senza diritto di voto.
6. La Commissione Deontologica è convocata dal Coordinatore ed è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti.
7. I verbali di riunione, al pari di ogni altro atto o attività della Commissione Deontologica, sono coperti da segreto.

Art. 5 – Non luogo a procedere e Archiviazione immediata

1. Il Consiglio dell'Ordine, a mezzo della Commissione Deontologica, ha il dovere di prendere in considerazione le notizie di cui al comma 1 dell'art. 4, allorché provengano da altri iscritti nell'albo, da soggetti pubblici o da privati; le fonti anonime possono essere prese in considerazione solamente se debitamente circostanziate. Può altresì procedere d'ufficio.

2. La Commissione Deontologica, fuori del caso di richiesta proveniente dal Procuratore della Repubblica competente per territorio, propone direttamente l'archiviazione al Consiglio allorché:

- a) le notizie pervenute siano manifestamente infondate;
- b) i fatti non siano stati commessi da un iscritto all'Ordine;
- c) le notizie provengano da fonti anonime e non siano debitamente circostanziate;
- d) l'illecito disciplinare denunciato sia prescritto.

3. Nel caso di cui alla lett. b del comma 2 del presente articolo, ed ove l'incolpato sia uno psicologo iscritto nell'albo di altro Ordine, la Commissione Deontologica richiede al Consiglio la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine competente a promuovere l'azione disciplinare.

4. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è succintamente motivato, e viene comunicato al professionista interessato e al segnalante nelle modalità previste dall'art. 2 comma 6 del presente Regolamento.

Art. 6 – Accertamenti preliminari

1. Qualora non ricorrano i presupposti per procedere all'archiviazione immediata, la Commissione Deontologica svolge un accertamento preordinato alla verifica della ricorrenza dei presupposti per l'apertura formale del procedimento disciplinare, chiedendo al segnalato di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro trenta giorni dalla richiesta. La richiesta deve essere inviata ai sensi dell'art 2 comma 6.

2. Nel caso in cui la Commissione ritenga di procedere anche all'audizione dell'iscritto interessato o, ove necessario, dell'autore della segnalazione o di persone informate sui fatti, la convocazione per l'audizione, valida anche ai sensi e per gli effetti di cui

alla legge n. 241 del 1990, deve essere comunicata alla parte almeno 30 giorni prima della data prevista, a mezzo PEC (posta elettronica certificata) o, in mancanza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, e deve contenere le indicazioni di cui al comma 3, primo periodo, del presente articolo. L'audizione può avvenire anche in modalità online.

3. L'iscritto ha facoltà di avvalersi dell'assistenza di un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati o all'albo degli psicologi, di non presentarsi all'audizione e di depositare fino a 72 ore prima la stessa memoria e documenti. In caso di mancata presentazione giustificata dall'iscritto, questi può – ove necessario – essere riconvocato una sola volta in altra data, possibilmente con lui concordata.

4. I verbali di audizione sono sottoscritti da tutti i presenti alla stessa.

5. Terminata la fase istruttoria il Coordinatore, o uno dei membri della Commissione dallo stesso all'uopo delegato, riferisce oralmente i risultati al Consiglio, formulando una proposta di archiviazione o di apertura di un procedimento disciplinare.

CAPO III – Il procedimento disciplinare

Art. 7 – Apertura e termine del procedimento disciplinare

1. All'esito della relazione di cui all'art.6, comma 5, qualora il Consiglio decida per l'apertura del procedimento disciplinare, nomina il Consigliere relatore. Il Presidente dirige il procedimento compiendo, tra gli altri, tutti gli atti necessari a darvi impulso, coordinando le sedute, la discussione e le votazioni. Qualora il Consiglio non ritenga sufficientemente istruita la fattispecie sottoposta alla sua valutazione, può disporre, con deliberazione motivata, un supplemento di istruttoria da parte della Commissione Deontologica, indicando gli approfondimenti ulteriori da eseguire.

2. La valutazione degli esposti è trattata generalmente seguendo l'ordine cronologico di ricevimento degli stessi.

3. Il Presidente può richiedere al Consiglio la trattazione prioritaria di segnalazioni legate a contesti di motivata urgenza.

4. La delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine decide l'apertura del procedimento disciplinare deve essere motivata e contenere: l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare e l'indicazione delle norme di legge o del Codice Deontologico che si ritenga possano essere state violate, eventualmente, integrando le contestazioni mosse all'interessato in sede di istruttoria, in considerazione dell'esito dell'espletata istruttoria ; l'indicazione della seduta di trattazione del procedimento alla quale è convocato l'incolpato; la menzione che l'incolpato ha facoltà di farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati o all'albo degli psicologi e di presentare memorie, documenti e istanze istruttorie fino a dieci giorni prima della seduta; l'espresso avvertimento che qualora l'incolpato non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà in sua assenza. Dell'avvio del procedimento disciplinare è data, altresì, sommaria comunicazione al segnalante nelle modalità previste dall'art. 2, comma 6, del presente Regolamento.

5. La delibera deve essere notificata all'incolpato. Tra la data di ricevimento della convocazione o dello spirare del termine di affissione della stessa di cui all'art.27, comma 4 della legge 18 febbraio 1989, n.56 e la data fissata per l'audizione, devono intercorrere non meno di 30 giorni liberi. L'incolpato, o il difensore, hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi dell'Ordine degli Psicologi del Veneto.

6. In quanto al segnalante, egli può richiedere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, accesso alle delibere di archiviazione, di avvio di procedimento e di chiusura del procedimento da parte del Consiglio. Per quanto attiene le deduzioni dimesse dall' incolpato nel corso del procedimento, è facoltà del Consiglio valutare se i relativi contenuti siano in grado di pregiudicare diritti dell' interessato o di terzi che nella comparazione con l'interesse all'accesso meritino favorevole apprezzamento e quindi giustificino, limitatamente ad esse, il diniego di accesso.

7. Qualora, per qualunque motivo, in pendenza del procedimento muti la composizione del Consiglio dell'Ordine, il procedimento prosegue e sono fatti salvi tutti gli atti compiuti antecedentemente.

Art.8 Le sedute disciplinari Consiliari:

1. Le sedute disciplinari davanti il Consiglio dell'Ordine non sono pubbliche, e possono essere audioregistrate o audio–videoriprese solo previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine e, salvo motivate diverse esigenze, si tengono presso la sede dell'Ordine medesimo o in modalità online. In ogni caso la registrazione dovrà essere cancellata una volta approvato il verbale e non può ricomprendere i lavori in Camera di Consiglio, che rimangono riservati. Il Consiglio è composto dai Consiglieri appartenenti alla sezione dell'Albo a cui appartiene l'iscritto assoggettato al procedimento. A dette sedute possono assistere, ove convocati, i consulenti legali della Commissione Deontologica e del Consiglio.
2. Nel corso della seduta, il relatore espone oralmente lo svolgimento dei fatti e l'esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta.
3. Il Consiglio procede all'esame dell'istruttoria svolta dalla Commissione Deontologica.
4. Viene introdotto l'incolpato con i suoi eventuali difensori. Il Consiglio può interrogare l'incolpato, ascoltare le sue eventuali difese anche a mezzo dei suoi difensori, ammettere i mezzi di prova a richiesta di parte ove ritenuti rilevanti e disporre l'acquisizione di tutti gli elementi di valutazione considerati utili per la decisione, quali, ad esempio, dichiarazioni, informazioni e documenti. All'eventuale convocazione del segnalante o di altre persone informate dei fatti oggetto del procedimento che si ritiene utile ascoltare si procede nelle modalità previste dall'art. 2 comma 6 del presente Regolamento.
5. Se nel corso della seduta il fatto risulta diverso da come descritto nell'atto di incolpazione, ovvero emergano fatti suscettibili di essere valutati come illecito disciplinare diversi o ulteriori rispetto a quelli per cui si procede il Consiglio – sospende la trattazione e riunito in camera di consiglio – può deliberare l'integrazione dell'incolpazione dandone comunicazione immediata all'interessato senza ulteriori formalità ed assegnando un termine per la prosecuzione del procedimento, ovvero trasmettere gli atti alla Commissione per le integrazioni istruttorie necessarie . Ove l'interessato risulti assente, l'estratto del verbale della seduta gli è notificato nei modi previsti dall'art. 2, comma 6.
6. Qualora non sia possibile completare nella stessa seduta gli adempimenti ritenuti necessari per la trattazione del procedimento, il Consiglio dell'Ordine rinvia il procedimento ad altra seduta, senza obbligo di comunicazione all'incolpato assente.

Art.9 –Verbale

1. A processo verbale della seduta è redatto dal Consigliere Segretario, eventualmente coadiuvato da personale di segreteria, sotto la direzione del Presidente ed è sottoscritto da entrambi
2. Il verbale deve contenere:
 - a. la data della seduta, con l'indicazione del giorno, mese ed anno;
 - b. l'elenco dei componenti del Consiglio presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni;
 - c. la menzione della relazione orale;
 - d. l'indicazione, se presenti, dell'incolpato e del difensore e delle persone che il Consiglio decide di ammettere previa valutazione di necessità;
 - e. la sintesi delle dichiarazioni rese dai soggetti presenti;
 - f. i provvedimenti adottati dal Consiglio e le relative votazioni, comprensivi di motivazione.

CAPO IV –Sospensione del procedimento; Rilevanza della sentenza penale; Decisione del procedimento

Art. 10–Sospensione del procedimento e rilevanza della sentenza penale

1. Il Consiglio dell'Ordine, una volta aperto il procedimento disciplinare, in qualsiasi momento, può disporre la sospensione, in caso di pendenza di procedimento penale a carico del medesimo soggetto per gli stessi fatti, in attesa dell'esito di tale giudizio.
2. La sospensione interrompe il decorso dei termini di prescrizione dell'illecito disciplinare che ricominciano a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale.
3. La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare nei casi di cui all'art. 653, c.p.
4. Il procedimento disciplinare è sospeso in caso di cancellazione dall'albo del professionista incolpato. In tal caso la sospensione è comunicata a tutti i Consigli degli Ordini locali e al Consiglio Nazionale affinché il procedimento prosegua in caso di

successiva iscrizione del medesimo professionista allo stesso albo o ad altro albo degli psicologi e sono fatti salvi gli atti compiuti prima della sospensione. Il calcolo dei termini di prescrizione, in caso di successiva reinscrizione, riparte dal giorno della cancellazione.

Art. 11 - Decisione

1. Dichiarato chiuso il dibattimento, il Consiglio dell'Ordine, congedati i consulenti legali e le parti, si ritira in camera di consiglio per deliberare e, previa discussione, assume la decisione con votazione segreta. Alla camera di consiglio possono essere richiamati i consulenti legali per consultazioni su questioni tecnico-giuridiche.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 4, D.P.R. n. 221/2005, le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo maggiore della metà dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato.

3. La decisione del Consiglio dell'Ordine può consistere:

- nell'archiviazione del procedimento;
- nella sospensione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo precedente;
- nell'irrogazione di una sanzione.

Ove il Consiglio deliberi per l'irrogazione della sanzione, ai fini della sua determinazione il Presidente pone ai voti le relative proposte iniziando dalla sanzione più grave proposta; respinte le proposte di applicazione di sanzioni più gravi dell'avvertimento, si intende applicata quest'ultima. Nel caso in cui l'esito della votazione sulla proposta di sanzione più grave sia di parità, si passa alla votazione della proposta per la sanzione nell'ordine meno grave. Se il Consiglio si esprime a favore della sospensione, se ne determina la durata sulla base della gravità del fatto; se non si definisce una durata consensualmente nella discussione, le diverse proposte vengono votate progressivamente, partendo dalla più lunga alla più breve.

4. Al termine della Camera di Consiglio il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione all'incolpato, se presente, e indica il termine di pubblicazione della motivazione, da redigere a cura del Consigliere relatore coadiuvato dal personale di segreteria, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine entro termine non superiore, in ogni caso, a sessantagiorni dalla data della decisione. In caso di assenza

dell'incolpato, il dispositivo gli è comunicato nei modi previsti dall'art. 2, comma 6.

4. Il Consiglio dell'Ordine perviene a decisione entro il termine della seduta stessa.

5. La decisione completa di motivazione, pubblicata nei modi di cui al precedente comma 4, è notificata all'interessato nelle forme di cui all'art. 27, comma 3, della Legge n. 561989.

Art. 12-Requisiti della decisione

1. La decisione deve contenere:

- nome, cognome, luogo e data di nascita dell'incolpato;
- svolgimento del procedimento;
- esposizione in fatto ed in diritto;
- motivazione;
- decisione;
- la data di pubblicazione, con l'indicazione di giorno, mese e anno;
- avviso che avverso la decisione può essere proposta l'impugnazione dall'interessato nei modi e tempi previsti per legge.

Art. 13-Sanzioni disciplinari

1. Ai sensi dell'art. 26 della L.56/89, possono essere irrogate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'avvertimento, che consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo dell'incolpato ai suoi doveri e alla dignità professionale; di esso non viene data pubblicità;
- b) la censura, consistente nel biasimo per la mancanza commessa;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;

d) la radiazione dall'Albo, che può essere pronunciata quando l'iscritto abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la dignità dell'intera categoria professionale, ovvero nel caso di cui all'art. 26, co.3, L. n. 56/89,,oin casi di violazione gravissima dei principi del Codice Deontologico.

2. In caso di recidiva, soprattutto in ipotesi di illeciti disciplinari analoghi, il Consiglio può applicare all'iscritto una sanzione disciplinare più grave di quella in precedenza irrogata.

Art. 14–Esecutività ed efficacia dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari sono eseguiti dopo la notificazione della decisione.

2. In caso di impugnazione, la notizia dell'avvenuta proposizione del ricorso è pubblicata nelle stesse forme previste per la sanzione inflitta.

Art. 15–Pubblicità e archiviazione delle deliberazioni

1. I provvedimenti di sospensione e radiazione, dopo essere divenuti esecutivi, sono annotati sull'albo e pubblicati nella sezione "Pubblicità legale" del sito dell'Ordine. Nel caso della sospensione la pubblicazione del provvedimento avrà durata pari al periodo della sanzione. Nel caso della radiazione la pubblicazione del provvedimento avrà durata di anni 5.

In caso di sospensione o radiazione, nel caso di psicologo dipendente da struttura pubblica o privata se ne dà comunicazione al datore di lavoro noto.

2. I provvedimenti sanzionatori e l'atto di archiviazione sono inseriti, in originale, nell'apposito archivio dell'Ordine. Copia delle deliberazioni e di tutti gli atti ed i documenti ad essa connessi sono inseriti nel fascicolo personale dell'iscritto, detenuto presso la sede dell'Ordine.

3. L'accesso a tali atti è consentito nel rispetto della disciplina contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e del Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi dell'Ordine degli Psicologi del Veneto.

Art. 16–Tutela giudiziaria e provvedimenti conseguenti

1. Ai sensi dell'art.26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989, n.56, le deliberazioni del Consiglio possono essere impugnate, con ricorso al Tribunale competente per territorio, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale stesso.

2. Il ricorso deve essere proposto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento sanzionatorio motivato.

3. In caso di annullamento del provvedimento disciplinare da parte del Tribunale o della Corte di Appello, con apposita deliberazione il Consiglio dell'Ordine competente, eseguite le valutazioni del caso, decide se limitarsi a prendere atto della sentenza di annullamento, adottando, ove necessario, i provvedimenti conseguenti, ovvero se proporre impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello o ricorso per Cassazione.

Art. 17–Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione dello stesso assunta dal Consiglio dell'Ordine. A decorrere dalla stessa data il presente Regolamento si applica ai procedimenti pendenti, sia dinanzi alla Commissione Deontologica che al Consiglio dell'Ordine, ferma la validità degli atti già compiuti.